Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 agosto 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi giovedì 29 luglio 1954, alle ore 10,30 e alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Antonio Escobar Camargo e Sua Eccellenza il sig. Constantin Micev, i quali Gli hanno presentato le Lettere che li accreditano presso il Capo dello Stato rispettivamente in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Colombia e di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bulgaria.

(3792)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1954, n. 557.

Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

LEGGE 13 luglio 1954, n. 558.

Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In ogni località, in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o più ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Art. 2.

Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istru-

zione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.

Art. 3.

Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4.

L'ufficio degli ispettori è gratuito. Essi hanno diritto alla indennità di missione, nella misura spettante ai funzionari di grado 6°, gruppo *A*, dell'Amministrazione statale per i sopraluoghi che effettueranno fuori della propria residenza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, purchè non si tratti di funzionari dello Stato ai quali si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà fare consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvederà affinchè siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 13 luglio 1954, n. 559.

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 13 luglio 1954, n. 560.

Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, i seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, istituiti con regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) ruolo tecnico scientifico (gruppo *A*);
2) ruolo dei servizi speciali (gruppo *B*);
3) ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*);
4) ruolo subalterni (preparatori capi piscicultori piscicultori operai).

Art. 2.

I seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono ripartiti, in attuazione dell'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello della Marina mercantile, secondo la tabella annessa al presente decreto:

1) ruolo direttivo-amministrativo (gruppo *A*);
2) ruolo ispettivo (gruppo *B*);
3) ruolo d'ordine (gruppo *C*);
4) ruolo del personale subalterno.

A decorrere dalla data della presente legge, i ruoli direttivo-amministrativo, ispettivo, d'ordine e del personale subalterno, per la parte attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono assorbiti, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle I, IV, V e VI, annesse al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Con la stessa decorrenza, i ruoli direttivo-amministrativo, d'ordine e del personale subalterno, sono assorbiti, per la parte attribuita al Ministero della marina mercantile, rispettivamente nei ruoli di cui alla

tabella annessa alla legge 17 febbraio 1951, n. 83, e di cui alla tabella *A* (gruppo *C*: ruolo d'ordine e personale subalterno) annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, si provvederà, previo parere di apposita Commissione, ad assegnare all'una e all'altra delle due Amministrazioni il personale appartenente ai ruoli soggetti a ripartizione.

L'assegnazione a ciascuna delle due Amministrazioni può essere effettuata anche in eccedenza al numero dei posti a ciascuna di esse attribuiti nella annessa tabella, in misura, peraltro, non superiore al terzo dei posti stessi, calcolato distintamente per ogni ruolo.

Art. 4.

L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente art. 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, è determinato dall'anzianità di grado e, a parità di anzianità di grado, da quella del grado o dei gradi precedenti, salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza.

Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni in applicazione del secondo comma del precedente art. 3 verrà collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dal servizio del personale stesso.

In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero, saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente art. 3, da nominarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà composta:

da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, *presidente;*

da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro, *membri;*

da due funzionari del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro, *membri;*

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di grado non inferiore al nono, *segretario* senza voto.

Art. 6.

Alla maggiore spesa di lire 500.000 per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione per somma di uguale importo del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nonchè al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello del Ministero della marina mercantile in relazione alla ripartizione dei ruoli ed alla conseguente ripartizione del personale previste dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA

ORGANICO ATTUALE

GRUPPO E GRADO	Posti da ripartire	Posti assegnati al Ministero della marina mercantile	Posti assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
RUOLO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO			
Gruppo A:			
Grado 5°	1	—	1
» 6°	4	2	2
» 7°	5	3	2
» 8°	7	4	3
» 9°	7	3	4
» 10° e 11°	8	4	4
	32	16	16
RUOLO ISPETTIVO			
Gruppo B:			
Grado 6° (*)	1	1	1
Grado 7°	1	—	—
» 8°	2	1	1
» 9°	3	2	1
» 10° e 11°	4	3	1
	11	7	4
RUOLO PEL PERSONALE D'ORDINE			
Gruppo C:			
Grado 9°	1	1	—
» 10°	3	1	2
» 11°	5	3	2
» 12°	9	4	5
» 13°	2	1	1
	20	10	10
RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO			
Primo commesso	1	—	1
Commessi e uscieri capo	3	2	1
Uscieri	4	2	2
Inservienti	3	2	1
Agente tecnico	1	1	—
	12	7	5

(*) La promozione dal grado di ispettore capo a quello di ispettore superiore potrà essere conferita dopo almeno cinque anni di permanenza nel grado di ispettore capo.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 561.
Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica.

Art. 2.

Il prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave od in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

Chi omette la denuncia nel termine stabilito è punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Art. 3.

E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:

a) uva passa e suoi derivati, nonchè sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

b) sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonchè prodotti ad azione antibiotica;

c) vinelli e vinacce.

Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 5.

Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, è punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 200 mila.

Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico è punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico è punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non può essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 6.

In casi di particolare gravità o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.

Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell'art. 240 del Codice penale.

La chiusura può essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

Art. 7.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale o da altre disposizioni di legge.

Art. 8.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — DE PIETRO — TREMELLONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 562.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1953-54 a norma dell'art. 41, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2400, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799, 22 ottobre 1953, n. 801 e 31 ottobre 1953, numeri 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811 e 812;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1953-54, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Capitolo		Importo
Cap. n. 5. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	L.	7.750.000.000
Cap. n. 39. — Personale di ruolo: stipendi, ecc.	»	400.000
Cap. n. 83. — Personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori	»	8.000.000
Cap. n. 117. — Personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 120. — Retribuzioni, ecc., al personale dei ruoli speciali transitori	»	1.500.000
Cap. n. 123. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	4.600.000
Cap. n. 137. — Personale di ruolo, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 140. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo	»	4.000.000
Cap. n. 191. — Personale di ruolo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 371. — Personale di ruolo, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 398. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 402. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 422. — Retribuzioni, ecc, al personale dei ruoli speciali transitori, ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 631. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	8.400.000.000
Cap. n. 648. Stipendi, ecc., al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra	»	10.000.000
	L.	16.320.500.000

Ministero delle finanze:

Capitolo		Importo
Cap. n. 65. — Stipendi, paghe, indennità, ecc.	L.	960.000.000
Cap. n. 243. — Retribuzioni ed altri assegni, ecc.	»	7.000.000
	L.	967.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo		Importo
Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	1.300.000
Cap. n. 28. — Cancellerie e segreterie giudiziarie, ecc.	»	190.000.000
Cap. n. 30. — Retribuzioni, ecc., al personale dei ruoli speciali transitori, ecc.	»	53.700.000
Cap. n. 58. — Retribuzioni, ecc., al personale civile, ecc.	»	4.200.000
Cap. n. 59. — Retribuzioni ed indennità, ecc., al personale civile, ecc.	»	10.000.000
	L.	259.200.000

Ministero degli affari esteri:

Capitolo		Importo
Cap. n. 36. — Personale di ruolo, ecc.	L.	680.000
Cap. n. 37. — Personale non di ruolo, ecc.	»	945.000
Cap. n. 44. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri	»	65.000.000
	L.	66.625.000

Ministero della pubblica istruzione:

Capitolo		Importo
Cap. n. 26. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.020.000.000

Ministero dell'interno:

Capitolo		Importo
Cap. n. 51. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Stipendi, ecc.	L.	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo		Importo
Cap. n. 1. — Amministrazione centrale, ecc.	L.	22.501.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc.	»	52.082.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici, ecc.	»	1.972.000
Cap. n. 4. — Salariati di ruolo, ecc.	»	1.272.000
Cap. n. 5. — Personale in via di sistemazione, ecc.	»	6.665.000
Cap. n. 6. — Personale del ruolo speciale transitorio, ecc.	»	58.540.000
Cap. n. 7. — Personale non di ruolo, ecc.	»	95.000.000
Cap. n. 8. — Salariati non di ruolo, ecc.	»	33.000.000
Cap. n. 48. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	137.904.376
	L.	408.936.376

Ministero dei trasporti:

Capitolo		Importo
Cap. n. 38. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	L.	15.000.000

Ministero della difesa:

Capitolo		Importo
Cap. n. 41. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	170.000.000
Cap. n. 42. — Stipendi, paghe ed assegni vari, ecc.	»	625.000.000
Cap. n. 50. — Retribuzioni al personale civile non di ruolo	»	140.000.000
Cap. n. 70. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, paghe ed assegni vari, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 78. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 79. — Retribuzioni al personale civile, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 99. — Stipendi, paghe ed assegni vari, ecc.	»	80.000.000

Cap. n. 107. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 108. — Retribuzioni al personale civile, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 109. — Retribuzioni al personale civile non di ruolo	»	60.000.000
Cap. n. 249. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 250. — Stipendi, paghe ed assegni vari, ecc.	»	620.000.000
	L.	1.807.000.000

Ministero dell'agricoltura e foreste:

Cap. n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	241.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	6.700.000
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	11.200.000
Cap. n. 4. — Stipendi al personale del ruolo speciale transitorio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Stipendi al personale del ruolo speciale transitorio, ecc.	»	330.000
Cap. n. 6. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	8.100.000
Cap. n. 8. — Retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione provinciale	»	1.050.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Stipendi al personale del ruolo speciale transitorio, ecc.	»	3.540.000
Cap. n. 59. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	996.000
Cap n. 115. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	350.000
Cap. n. 142. — Competenze al personale incaricato, ecc.	»	21.000
	L.	37.787.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 37. — Pensioni ordinarie	L.	18.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1954, n. 563.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Flavio Biondo » di Forlì.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Flavio Biondo » di Forlì viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1954, n. 564.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via E. D'Arborea in Cagliari.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via E. D'Arborea in Cagliari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1954, n. 565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di viale Campi Flegrei di Bagnoli (Napoli).

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di viale Campi Flegrei di Bagnoli (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1954, n. 566.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Santissima Trinità, in frazione Costalissoio del comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno).

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 21 dicembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Santissima Trinità, in frazione Costalissoio del comune di San Stefano di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 567.

Modificazioni dei confini territoriali delle diocesi di Parma e di Fidenza e delle parrocchie di Santa Maria Assunta in frazione Castione Marchesi del comune di Fidenza e di San Pietro in frazione Castellina del comune di Soragna in provincia di Parma.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il rescritto della Sacra Congregazione Concistoriale in data 24 aprile 1948 ed il decreto del Vescovo di Parma 24 maggio 1948, con i quali: 1) il territorio della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Castione Marchesi del comune di Fidenza (Parma), viene distaccato dalla diocesi di Parma ed unito alla diocesi di Fidenza; 2) il territorio della parrocchia di San Pietro, in frazione Castellina del comune di Soragna (Parma), viene staccato dalla diocesi di Fidenza ed aggregato alla diocesi di Parma; 3) il podere situato in comune di Soragna ed i titoli di Stato al 3,50 % del valore nominale di L. 7400 e canoni livellari per l'ammontare annuo di L. 59,24, intestati al Beneficio parrocchiale di San Pietro, in frazione Castellina del comune di Soragna, vengono assegnati al beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Castione Marchesi del comune di Fidenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954.

Ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, concernente modificazioni all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1560, concernente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la legge 7 giugno 1951, n. 434, con la quale la Direzione generale dell'industria e delle miniere del Ministero dell'industria e del commercio ha assunto la denominazione di Direzione generale della produzione industriale;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, concernente modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1952, n. 26125, relativo alla ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composizione del Consiglio stesso per il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Ritenuta la necessità di provvedere, in applicazione dell'art. 1, terzo capoverso, della citata legge 20 aprile 1952, n. 524, alla ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1954 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE 1ª Edilizia statale e sovvenzionata anche nelle zone sismiche; riparazione dei danni di guerra alle opere edilizie; consulenza tecnica per le opere edilizie, comunali e provinciali di notevole interesse; studi sui materiali da costruzione;

SEZIONE 2ª Viabilità ordinaria; opere igieniche; consolidamento e spostamento di abitati in frana;

SEZIONE 3ª Opere idrauliche e forestali; bonifiche ed irrigazioni; opere marittime;

SEZIONE 4ª Utilizzazione delle acque; impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica;

SEZIONE 5ª Ferrovie, tranvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna;

SEZIONE 6ª Regolamenti edilizi; piani regolatori cittadini; piani di ricostruzione dei capoluoghi; lottizzazioni e complessi edilizi unitari; zone industriali; impianti sportivi e di carattere turistico; organizzazione di mostre e congressi di carattere edilizio, urbanistico e rappresentativo; edifici pubblici di rilevanza artistica ed architettonica ed edifici religiosi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1954 e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

gli ispettori capi superiori delle Nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

gli ispettori generali del Genio civile preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere;

un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito di grado non inferiore al 5°;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;

il direttore dell'Istituto idrografico del Ministero della difesa-Marina;

un rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;

il direttore generale delle Antichità e belle arti;

il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della Produzione agricola;

il direttore generale delle Foreste;

due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

due funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;

il direttore generale e sette ispettori generali tecnici di vigilanza dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale della Marina mercantile;

un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 5°;

il direttore generale della produzione industriale;

un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere designato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti,

il direttore generale del Turismo;

due consiglieri di Stato;

quattro avvocati dello Stato;

nove esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore.

Art. 3.

I funzionari designati a far parte, quali membri, del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalle Amministrazioni di appartenenza, sono i seguenti:

Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;

Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;

Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Camaiti dott. ing. Alberto, direttore superiore del Corpo forestale dello Stato;

Celli dott. ing. Sofocle, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;

Renda dott. ing. Bruno, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;

Roscioni dott. ing. Ettore, ispettore generale superiore tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Di Bello dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Menè dott. ing. Antonio, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Carretto dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Cappello dott. ing. Pietro, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Gossi dott. ing. Alberto, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Trombino dott. ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

De Caterini dott. ing. Romolo, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle Miniere del Ministero dell'industria e commercio;

Stumpo dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;

Guglielmi avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Albisinni avv. Giovanni, vice avvocato dello Stato.

Art. 4.

Fanno parte altresì, del Consiglio superiore dei lavori pubblici i seguenti esperti nelle materie di competenza di detto Consesso: De Marchi prof. ing. Giulio, Giannelli prof. ing. Aristide, Foschini prof. architetto Arnaldo, Supino prof. ing. Giulio, Ferro professore ing. Guido, Arredi dott. ing. prof. Filippo, Paris dott. ing. prof. Michele, Cassinis prof. dott. Gino e Penta prof. dott. ing. Francesco.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1954 e per la durata di un biennio la composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

1ª Sezione.

Presidente:

Ragusa dott. ing. Salvatore.

Membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

i provveditori alle Opere pubbliche;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del Demanio;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale della produzione industriale;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari generali del Ministero degli affari esteri;
Caruso dott. ing. Gaetano, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Bonaccorso dott. ing. Stellario, ispettore generale del Genio civile;
Zoppi dott. ing. Giulio Cesare, ispettore generale del Genio civile;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ispettore generale del Genio civile;
Covajes dott. ing. Carmelo, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Celli dott. ing. Sofocle, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Giannelli prof. dott. ing. Aristide, esperto;
Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto;
Albisinni avv. Giovanni, vice avvocato dello Stato.

2ª SEZIONE.

Presidente:
Camilletti dott. ing. Silvio.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale della produzione industriale;
il direttore generale del Turismo;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bonaccorso dott. ing. Stellario, ispettore generale del Genio civile;
Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Leschiutta dott. ing. arch. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Zoppi dott. ing. Giulio Cesare, ispettore generale del Genio civile;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Celli dott. ing. Sofocle, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Arredi prof. ing. Filippo, esperto;
Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto;
Giannelli prof. ing. Aristide, esperto;
Penta prof. dott. Francesco, esperto;
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato.

3ª SEZIONE.

Presidente:
Visioli dott. ing. Federico.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alla acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il capo del Circolo superiore d'ispezione del Po;
il capo dell'Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il direttore dell'Istituto idrografico della Marina militare;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale della Produzione agricola;
il direttore generale della Marina mercantile;
il direttore generale della Produzione industriale;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale delle Foreste;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
Farfoglia dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;
Allevi dott. ing. Silvano, ispettore generale del Genio civile;
Basso dott. ing. Gaetano, ispettore generale del Genio civile;
Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Camaiti dott. ing. Alberto, direttore superiore del Corpo forestale dello Stato;
Celli dott. ing. Sofocle, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Cassinis prof. dott. Gino, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto;
De Marchi prof. ing. Giulio, esperto;
Supino prof. ing. Giulio, esperto;
Ferro prof. ing. Guido;
Guglielmi avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato.

4ª SEZIONE.

Presidente:
Frosini dott. ing. Pietro.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale della Produzione industriale;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il capo del Circolo superiore d'ispezione del Po;
Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Marchi dott. ing. Raffaele, ispettore generale del Genio civile;
Romano dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Vezzani prof. ing. Renzo, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
De Caterini dott. ing. Romolo, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Renda dott. ing. Bruno, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle Miniere del Ministero dell'industria e commercio;
Stumpo dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
De Marchi prof. ing. Giulio, esperto;
Arredi prof. ing. Filippo, esperto;
Paris prof. ing. Michele, esperto;
Cassinis prof. dott. Gino, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto;
Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato.

5ª SEZIONE.

Presidente:
Francolini dott. ing. Ferruccio.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali,
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale della Produzione industriale;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Caruso dott. ing. Gaetano, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Romano dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Collatina dott. ing. Antonio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Celli dott. ing. Sofocle, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Roscioni dott. ing. Ettore, ispettore generale superiore tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Di Bello dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Menè dott. ing. Antonio, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Carretto dott. ing. Carlo, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Cappello dott. ing. Pietro, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Gossi dott. ing. Alberto, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Trombino dott. ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Gatta avv. Edoardo, sostituto avvocato generale dello Stato;
Albisinni avv. Giovanni, vice avvocato dello Stato;
Guglielmi avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Cassinis prof. dott. Gino, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto.

6ª Sezione.

Presidente:
Valle prof. ing. Cesare.

Membri:
i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
i provveditori alle Opere pubbliche;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa-Esercito;
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del Demanio;
il direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale delle Antichità e belle arti;
il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale delle Foreste;
il direttore generale della Marina mercantile;
il direttore generale della Produzione industriale;
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
il direttore generale del Turismo;
Corrias dott. Angelo, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
Leschiutta dott. ing. arch. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ispettore generale del Genio civile;
De Martino dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Renda dott. ing. Bruno, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Biagioli Biagio, generale di divisione del Ministero della difesa-Esercito;
Bonessa Enrico, tenente generale del Ministero della difesa-Aeronautica;
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Foschini prof. arch. Arnaldo, esperto.

Art. 6.

La delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, è costituita nel seguente modo:

Presidente:
Camilletti dott. ing. Silvio, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:
il direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale della Viabilità ordinaria e delle Nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;
Frattini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Bignardi dott. Domenico, direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Sacchi dott. Giulio, direttore generale dei servizi forestali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Rossi dott. ing. Aldo, Provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie;
Caruso dott. ing. Gustavo, provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata;
De Bartolo dott. ing. Ugo, ispettore generale del Genio civile;
Bonaccorso dott. ing. Stellario, ispettore generale del Genio civile;
Leschiutta dott. arch. ing. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;
Scalesse dott. ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;
Sirchia dott. ing. Rosario, ispettore generale del Genio civile del soppresso Ministero dell'Africa Italiana;
Arredi prof. ing. Filippo, esperto;
Cassinis prof. dott. ing. Francesco, esperto;
Penta prof. dott. ing. Francesco, esperto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1954
Registro n. 23 foglio n. 244

(3784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1954.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1954-1955, è stabilito in 77 (settantasette) unità.

La percentuale, riferita a detto contingente, del numero massimo dei salariati temporanei che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 30 %.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1954
Registro n. 92 Presidenza, foglio n. 139

(3728)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1954.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1953-54.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 4 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare le gestioni amministrative e contabili degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1952, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1953-1954;

Visti i decreti interministeriali 7 agosto e 21 dicembre 1953, 22 gennaio 1954, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Roma, addì 29 giugno 1954

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1953-1954.

In aumento.		
Cap. 1. — Indennità di trasferta e missioni	L.	150.000
Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 10) .	»	100.000
Cap. 6. — Compensi in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario ecc. . .	»	160.000
	L.	410.000
In diminuzione.		
Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . .	L.	410.000

Roma, addì 29 giugno 1954

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1954.

Sostituzione di un componente del Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1953, col quale è stato nominato il Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati;

Decreta:

Il dott. Paolo Terlizzi è chiamato a far parte del Comitato per il Fondo indennità impiegati in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Giuseppe Mancino.

Roma, addì 28 giugno 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Mantova n. 08680 in data 26 aprile 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Gilardoni Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Magherini Luigi, funzionario del medesimo Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gilardoni Nicola è sostituito con il dott. Magherini Luigi, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

(3626) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 9346 in data 28 aprile 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Trampetti Tullio, rappresentante dell'Ufficio del genio civile richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto collocato a riposo, con l'ingegnere Budini Giuseppe, funzionario del medesimo Ufficio del genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Trampetti Tullio è sostituito con l'ing. Budini Giuseppe, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

(3623) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1954.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pescara n. 10181 in data 17 aprile 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Terpolilli Vincenzo e Scipione Camillo, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), con i signori Di Francesco Gerardo e Silveri Osvaldo, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Terpolilli Vincenzo e Scipione Camillo sono rispettivamente sostituiti con i signori Di Francesco Gerardo e Silveri Osvaldo, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

(3624) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1952, con il quale si dispone la nomina del dott. Marcello Cirillo Farrusi a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle soppresse Federazioni già ad essa aderenti, in rappresentanza delle categorie;

Considerato che il dott. Marcello Cirillo Farrusi ha rassegnato le dimissioni da componente del predetto Comitato e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. Giorgio Brenciaglia è chiamato a far parte, in rappresentanza delle categorie, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori e delle soppresse Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dottor Marcello Cirillo Farrusi dimissionario.

Roma, addì 19 luglio 1954

(3627) *Il Ministro*: VIGORELLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La signorina Enedina Boschetti di Mario, nata a Chivasso il 14 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dalla Università di Torino in data 2 settembre 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3685)

Il sig. Carlo Ferro di Alessandro, nato a Calosso d'Asti il 24 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Torino in data 28 agosto 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3687)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La signorina Ermelinda Vogliotti di Vincenzo, nata a Castagnole Monferrato il 12 gennaio 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e farmacia rilasciatole dalla Università di Torino in data 19 novembre 1932 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1931-32.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della società Cooperativa lavorazione articoli fumisteria impianti vari (Clafiv) e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 luglio 1954, la società Cooperativa lavorazione articoli fumisteria impianti vari (Clafiv), con sede in Forlì, costituita in data 1° agosto 1945 con atto del dottor Romeo Berti, notaio in Forlì, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Fiori Ennio di Primo.

(3754)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Assicuratori », con sede in Roma, senza la nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 luglio 1954, la Società cooperativa di consumo « Assicuratori », con sede in Roma, costituita con rogito in data 12 agosto 1954 del notaio dott. Domenico Sciamanda, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 28 ottobre 1952 dal principe Sigismondo Chigi Albani avverso il decreto legislativo Presidenziale 2 aprile 1952, n. 383, nonchè avverso l'atto, con il quale l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in esecuzione di detto decreto, si è immesso nel possesso dei terreni espropriati al ricorrente in comune di Grosseto.

(3690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	641 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,80	640 —
» Milano	624,81	641 —
» Napoli	624,75	640,20
» Palermo	—	—
» Roma	624,76	641,25
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 3 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,775
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,025
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,78
1 dollaro canadese » 641,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,14	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per l'assegnazione di premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1954

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Veduto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 450, che approva il nuovo statuto della « Fondazione Nicola Vacchelli »;

Dispone:

Art. 1. — E' aperto il concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1954.

Art. 2. — I premi sono tre, dell'importo di L. 100.000 ciascuno:

a) un premio di carattere geografico;

b) un premio di carattere geodetico-topografico;

c) un premio di carattere cartografico.

Il premio indicato nella lettera *a*) sarà conferito a laureati da non più di otto anni. Per coloro che abbiano ottenuto più di una laurea, il termine decorre dalla data dell'ultima laurea conseguita.

I premi indicati nelle lettere *b*) e *c*) saranno conferiti a persone che abbiano compiuto studi e lavori di speciale importanza nel campo geodetico-topografico e cartografico, con preferenza per il personale addetto all'Istituto geografico militare.

Art. 3. — Il concorso è per titoli.

I titoli per il premio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 devono consistere in studi e lavori svolti rispettivamente nel campo geografico e nel campo geodetico-topografico.

I titoli per il premio di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 devono riguardare lavori nel campo cartografico, concernenti innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito.

Gli studi ed i lavori indicati nei precedenti commi non devono essere stati premiati in precedenti concorsi e possono essere anche inediti.

Art. 4. — Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 100, dovranno pervenire, insieme ai titoli indicati nell'art. 3, alla segreteria della Fondazione Vacchelli, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il giorno 31 luglio 1955.

Le domande dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e del premio al quale quest'ultimo aspira, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di laurea, per i soli concorrenti al premio di carattere geografico;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Alle domande potranno essere allegati documenti e pubblicazioni attestanti gli studi compiuti e la preparazione scientifica e tecnica dei candidati.

Roma, addì 30 giugno 1954

Il presidente della Fondazione: ALMAGIÀ

(3795)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto i propri decreti n. 6721, in data 10 maggio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1952 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Considerato che il dott. Roberto Peyron, vincitore della condotta di Cardano al Campo, ha dichiarato di rinunziare alla predetta condotta, come da sua lettera raccomandata n. 2211, in data 8 luglio 1954;

Considerato che tra i concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con il decreto prefettizio suddetto, il dott. Carlo De Melli ha indicato il sopramenzionato posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli nn. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo De Melli è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cardano al Campo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: GAMBARDELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto i propri decreti n. 6721 in data 10 maggio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1952 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Considerato che il dott. Carlo De Melli, vincitore della condotta di Solbiate Olona, ha dichiarato di rinunziare alla predetta condotta, come da comunicazione dell'Amministrazione comunale di Solbiate Olona, in data 13 luglio 1954, n. 47;

Considerato che tra i concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con il decreto prefettizio sopramenzionato, il dott. Rodolfo Bortolozzi ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Bortolozzi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Solbiate Olona ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: GAMBARDELLA

(3780)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.